

## Breve commento alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di c.d. *stamping-out*

Cons. Stato, Sez. III 19 febbraio 2024, n. 1658 - Corradino, pres.; Tulumello, est. - (*Omissis*) (avv. Iazeolla) c. Regione Campania (avv. Calabrese) ed a.

**Agricoltura e foreste - Piano Straordinario per il controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana - Ordine di abbattimento totale (c.d. *stamping-out*) di tutti i capi presenti in azienda.**

*Il carattere necessario delle misure c.d. di stamping-out, in applicazione del principio di applicazione, presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura, che non può essere improntato a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrificino, senza adeguata ponderazione, il valore della vita degli animali da intendersi, specie dopo la modifica dell'art. 9 della Costituzione, come valore fondamentale in re ipsa.*

Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)

1. - *Premessa.* La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 19 febbraio 2024, n. 1658 fornisce spunti assai interessanti poiché, risolvendo una controversia relativa a una pratica di c.d. *stamping out* che ha coinvolto principi fondamentali come quelli della *proporzionalità* delle misure e della necessità (intesa in termini di bilanciamento tra principi fondamentali) di attivare il principio di *precauzione* nella forma più incisiva, ha considerato nelle motivazioni la vita degli animali quale valore fondamentale *in re ipsa* e degno di autonoma considerazione giuridica specie alla luce della modifica dell'art. 9 Cost.

La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, ad opera della legge cost. del 13 febbraio 2022, n. 1<sup>1</sup>, costituisce un punto di arrivo del processo di evoluzione giuridico-normativa già in atto da diversi anni nel diritto dell'Unione europea e del relativo adeguamento degli ordinamenti degli Stati membri che riconosce agli animali uno *status*, se non propriamente giuridico, *oggettivo* e *naturale* autonomo.

A seguito della riforma della Costituzione italiana sono stati inseriti tra gli obiettivi di tutela della Repubblica quelli dell'*ambiente*, della *biodiversità*, degli *ecosistemi*, *anche nell'interesse delle future generazioni* e, con riguardo al tema in analisi, è stata introdotto all'ultimo comma una riserva di legge statale quanto *ai modi e le forme di tutela degli animali*<sup>2</sup>.

Diverse sono state le interpretazioni successive alla modifica con riguardo alla detta riserva di legge e, in particolare, della portata della inclusione del tema della tutela degli animali nel c.d. *nocciolo duro* della Carta costituzionale e la sentenza in esame costituisce uno dei primi contributi giurisprudenziali che consentono di attribuire una interpretazione piuttosto "forte" di questo terzo comma.

<sup>1</sup> Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, in G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022. V. per un'analisi approfondita capitolo 2, par. 4.

<sup>2</sup> Cfr. in argomento M. OLIVI, *Agricoltura e tutela degli animali*, int. al Convegno *Agricoltura e ambiente nella sfida epocale della sostenibilità e crisi geopolitica*, 24-25 giugno 2022, Università Ca'Foscari, Venezia. In argomento ID., *L'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali selvatici*, in *AmbienteDiritto.it*, 2022, 4; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in negativo*, *ivi*; F. CORTESE, *Sulla riforma degli artt. 9 e 41: alcune osservazioni*, *ivi*; P. BRAMBILLA, *L'esigenza di una programmazione generale in senso ambientale nella riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, *ivi*; G. TRENTA, *Riflessioni sulla recente modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, *ivi*; M. PENNASILICO, *La «sostenibilità ambientale» nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello «sviluppo umano ed ecologico»*, in *Riv. quadrim. dir. amb.*, 2020, 3, 1. Si consenta altresì di rinviare a M. GJOMARKAJ, *La riforma della Costituzione italiana tra ambiente e sostenibilità dalla prospettiva europea*, in F.E. CELENTANO - R. DE MEO - M. ROBELS (a cura di), *Tutela multilivello dell'ambiente ed economia circolare nell'industria alimentare*, Bari, *Collana di Studi sull'integrazione europea*, 2023; ID., *Il diritto agroalimentare in transizione*, in S. FRANCA - A. PORCARI - S. SULMICELLI (a cura di), *Le transizioni e il diritto - Atti delle giornate di studio 21-22 settembre 2023*, *Quaderni della facoltà di giurisprudenza*, Università di Trento, 2024, 86, 61; ID., *Alcuni spunti di riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali*, in *Riv. dir. agroali.*, 2022, 3, 511.

Ma procediamo con ordine, partendo brevemente dall'analisi del contesto in cui è stata emanata la decisione in commento e dai motivi che hanno indotto il legislatore (comunitario e nazionale) e, successivamente, le Corti a prendere in considerazione la vita degli animali quale valore fondamentale *in re ipsa*<sup>3</sup>. Già con il Trattato di Lisbona<sup>4</sup> il legislatore europeo ha generalizzato all'art. 13 l'impegno dell'Unione e degli Stati membri nel tenere «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti», pur nel rispetto delle «disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri (...)»<sup>5</sup>. Più in particolare, storicamente la tutela giuridica in materia zootecnica ha da sempre canalizzato le at-

<sup>3</sup> Sin dagli anni '60/'70 si registrano i primi interventi sul piano internazionale a tutela (anche) degli aspetti *etici* della vita degli animali. Si pensi, ad esempio, agli atti di *soft law* come il *Brambel report, Report of the Technical Committee to enquire into the animal welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems* (Command Paper 2836, HMSO, London UK), redatto nel 1965 a cura del Governo britannico, che sancisce le c.d. *five freedoms* degli animali (la libertà dalla fame e dalla sete, l'accesso a una dieta adeguata a mantenere buone condizioni di salute; la libertà di vivere in un ambiente fisico adeguato; la libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie, la libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali; la libertà dalla paura); ovvero, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata presso la sede parigina dell'UNESCO nel 1965. Questi atti hanno radicato il dibattito internazionale sul riconoscimento di una forma, seppur lieve e differenziata, di soggettività giuridica in capo agli animali, destinato a protrarsi sino ai tempi odierni. Cfr. sulle cinque libertà G. LOMBARDI, *Le cinque libertà*, in *30 giorni - Il mensile del medico veterinario*, agosto 2010, 24, in cui l'A. evidenzia come l'approccio filosofico, e quindi non scientifico, dell'enunciato non deve essere un pretesto per sminuirne il significato, «anche in considerazione dell'evoluzione della percezione e del riconoscimento degli animali in quanto esseri senzienti». L'A. osserva inoltre che «dal rispetto delle libertà deriva lo stato di salute degli animali: senza la tutela del benessere non è possibile prevenire o diagnosticare quindi curare in modo efficace. Sono evidenti i risvolti connessi alla salute pubblica, in modo particolare nella prevenzione delle zoonosi». Cfr. anche S. BRELS, *A global approach to animal protection*, in *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 2017, 105; M. ELISCHER, *The Five Freedoms: A history lesson of animal care and welfare*, Michigan State University Extension, September 6, 2019, disponibile all'indirizzo web [www.canr.msu.edu](http://www.canr.msu.edu).

<sup>4</sup> Con riguardo al diritto dell'Unione europea, la Comunità ha emanato disposizioni concernenti la salvaguardia e la protezione della biodiversità animale, ricorrendo inizialmente allo schema della direttiva per disciplinare le condizioni di allevamento, di caccia e le modalità di macellazione degli animali da reddito [direttiva (CEE) n. 74/577 del 18 novembre 1974 che vietava la macellazione del bestiame senza previo stordimento, poi abrogata dalla direttiva (CEE) n. 93/119 del 22 dicembre 1993, a sua volta abrogata dal reg. (CE) n. 1099/2009 il quale impone di astenersi dall'arrecare dolori, ansia o sofferenze "evitabili" agli animali in sede di macellazione, legittimando l'esistenza di dolori, ansie o sofferenze "non evitabili"; la direttiva (CEE) n. 79/409, abrogata dalla direttiva (CE) n. 09/147 concernente le modalità di conservazione (e dunque di caccia) degli uccelli; la direttiva (CEE) n. 86/609 che inerisce alla protezione degli animali utilizzati per fini sperimentali o altri fini scientifici]. L'attenta dottrina non ha mancato di evidenziare come gli interventi predisposti dal legislatore europeo prima ancora dell'emanazione del Trattato di Maastricht del 1992, istitutivo dell'Unione europea, e del Trattato di Amsterdam del 1997 (che modifica il Trattato sulla Comunità europea allegandovi, tra gli altri, il Protocollo 33 che individua il benessere degli animali quale autonomo obiettivo di garanzia e tutela, rispetto a logiche umano-centrate, segnando la svolta nella prospettiva europea dell'*animal welfare* quale scienza biocentrica) non fossero altro che espressione del carattere mediato affidato alla protezione degli animali e volto al soddisfacimento, in via principale, di ulteriori e differenti finalità: la protezione della salute umana, la realizzazione del mercato unico europeo, il funzionamento della Politica agricola comune, la salvaguardia degli interessi e delle credenze dei consumatori, la tutela ambientale, etc. Cfr. in tal senso F. ALBISINNI, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, 3, 9.

<sup>5</sup> Cfr. A. GERMANÒ, *L'art. 13 TFUE e la tutela degli animali come esseri senzienti: una sentenza della Cassazione penale italiana*, in *Przegląd Prawa Rolnego*, 2021, 2, 215; M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione europea*, in *Cultura e Diritti*, 2018, 1, 11. Sulle più recenti pronunzie della giurisprudenza in argomento cfr. in *Riv. dir. alimen.*, 2021, 3: F. ALBISINNI, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti*, cit.; M. TALLACCHINI, *Il sentire animali tra scienze, valori e policies europee*, 26; M. MELE, *La tutela del benessere degli animali domestici: le evidenze scientifiche*, 33; L. PAOLONI, *Benessere animale e filiera sostenibile*, 37; F.P. TRAISCI, *Specismo ed antispecismo nella tutela degli animali*, 42; A. DI LAURO, *Religione del cibo: quale normatività per il benessere animale?*, 53; A. PALMIERI, *De esu carni. La macellazione rituale, tra protezione del benessere animale e tutela delle minoranze religiose*, 63; R. SAIJA, *Esercizio conformato dell'attività venatoria: un ossimoro?*, 69; F.E. CELENTANO, *Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea*, 79; L. COSTATO, *Benessere animale, tra misericordia e giurisprudenza*, 89; A. MUSIO, *Regimi alimentari nel rispetto del benessere animale*, 91. Cfr. altresì N. BORGHESE, *Il benessere animale nello sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 2020, 2, 349, secondo cui dall'ambito degli allevamenti la questione si è poi estesa ad altri settori del diritto che regolano situazioni e attività che coinvolgono gli animali a vario titolo. Si consenta di rinviare altresì a M. GJOMARKAJ, *Alcuni spunti di riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali*, cit.; ID., *La riforma della Costituzione italiana tra ambiente e sostenibilità dalla prospettiva europea*, cit., 53.

tenzioni del legislatore verso l'obiettivo della *sicurezza alimentare*, tutt'oggi più che attuale, il quale, in moltissimi casi, era destinato a prevalere nel giudizio di bilanciamento rispetto agli interessi economici individuali.

Con il passare del tempo e, come detto, con l'emanazione del TFUE il legislatore europeo si è presto reso conto che con riguardo a queste attività, che si occupano di gestire il ciclo biologico degli animali e che inevitabilmente presentano ampi profili di differenza rispetto alle attività di coltivazione dei vegetali legati allo *status* naturale e (ormai anche) giuridico degli animali da reddito, necessitano di un diverso tipo di regolamentazione. Così, accanto alle normative che disciplinano la *sicurezza alimentare* [figlie del regolamento (CE) 178/2002<sup>6</sup>] sono state emanate una serie di altre discipline, di natura *biocentrica* o *ecocentrica*, che hanno posto al centro della tutela gli animali e il loro benessere, e che solo in via indiretta hanno avuto ricadute legate a interessi umani, economici e di sicurezza alimentare.

Con il passare del tempo e con l'evolversi del sentimento sociale con riguardo al tema, anche dal punto di vista scientifico, è emerso con chiarezza che tutti questi aspetti sono tra loro strettamente interconnessi, nel senso che incrementare oggi il benessere degli animali, degli ecosistemi e la salute, oltre che umana, anche degli altri esseri viventi, costituiscono tutti degli aspetti imprescindibili per una visione contemporanea del quadro giuridico che disciplina le attività zootecniche europee.

Anche la più recente giurisprudenza della Corte EDU, chiamata a pronunciarsi sul tema delle *macellazioni rituali* e sulla possibilità di eliminare le deroghe al generale divieto di abbattimento degli animali senza previo stordimento, argomentando in termini diversi rispetto alla decisione del Consiglio di Stato che si commenta, ha ritenuto quello della tutela del benessere degli animali uno *scopo legittimo* ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, in forza del legame tra questo valore e il sentimento della *morale pubblica*<sup>7</sup>.

A parte l'approccio adottato dalla Corte EDU, che comunque rispecchia principi antropocentrico-utilitaristici, questa decisione dimostra come il quadro giuridico a tutela degli animali sia profondamente mutato e come anche la giurisprudenza, seguendo diverse linee interpretative, stia cercando di adeguarsi alla transizione normativa in atto con riguardo al tema della tutela degli animali.

---

<sup>6</sup> Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E. L 31 del 1° febbraio 2002, 1).

<sup>7</sup> La Corte EDU, con la sentenza Sez. II del 13 febbraio 2024, n. 16760/22, *Executief van de Moslims van België e a. c. Belgio*, posta a seguito di una controversia già conosciuta da parte della CGUE e riguardante il bilanciamento tra valori (in particolare, la tutela del benessere animale da una parte, e il rispetto delle tradizioni religiose *Hallal e Kosher* dall'altra), ha stabilito che la tutela della morale pubblica di cui all'art. 9, par. 2, della CEDU (intesa quale possibile limitazione alla libertà di religione), comprende anche gli aspetti inerenti al sentimento umano provato nei confronti degli animali. La Corte di Strasburgo ha sancito, al punto 95 della sentenza in commento, che la tutela della morale pubblica, alla quale fa riferimento l'art. 9, § 2 della Convenzione, non può essere intesa come finalizzata esclusivamente alla tutela della dignità umana nei rapporti tra le persone. A questo proposito, la Corte osserva che la Convenzione non ignora l'ambiente in cui vivono le persone che intende proteggere, e in particolare animali la cui protezione ha già attirato l'attenzione della Corte. Pertanto la Convenzione non può essere interpretata nel senso di promuovere la soddisfazione assoluta dei diritti e delle libertà da essa sanciti senza tener conto della sofferenza degli animali, sulla base del fatto che la Convenzione riconosce, ai sensi suo art. 1, diritti e libertà a beneficio solo delle persone [«*Contrairement à ce qu'allèguent les requérants (paragraphe 69 ci-dessus), la protection de la morale publique, à laquelle se réfère l'article 9 § 2 de la Convention, ne peut être comprise comme visant uniquement la protection de la dignité humaine dans les relations entre personnes. À cet égard, la Cour observe que la Convention ne se désintéresse pas de l'environnement dans lequel vivent les personnes qu'elle vise à protéger (voir notamment et parmi d'autres, Mangouras c. Espagne [GC], no 12050/04, § 41, CEDH 2010, et Hamer c. Belgique, no 21861/03, § 79, CEDH 2007-V (extraits)), et en particulier des animaux: dont la protection a déjà retenu l'attention de la Cour (Friend et autres, décision précitée). Aussi la Convention ne pourrait-elle être interprétée comme promouvant l'assouvissement absolu des droits et libertés qu'elle consacre sans égard à la souffrance animale, au motif que la Convention reconnaît, aux termes de son article 1er, des droits et des libertés au profit des seules personnes*»]. In argomento si consenta di rinviare a M. GJOMARKAJ, *Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte EDU n. 16760/22 del 2024*, in *Riv. dir. agroal.*, 2025, 1, 169. Cfr. anche L. PALADINI, *Il benessere animale quale restrizione alla libertà di religione tra diritto dell'UE e CEDU*, in *DPCE online*, 2024, 1, 707.

2. - *Il caso di specie*. Il caso di specie origina da una controversia tra il titolare di un allevamento zootecnico bufalino e l'Azienda Sanitaria Locale (unitamente alla Regione Campania e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno), in cui quest'ultima, con provvedimento del 9 dicembre 2020, ha disposto l'abbattimento totale (c.d. *stamping out*) di tutti i capi di bestiame presenti in azienda, a seguito dell'accertamento di un focolaio infettivo.

Il T.A.R. Napoli ha respinto il ricorso e il titolare dell'azienda zootecnica ha impugnato il provvedimento innanzi al Consiglio di Stato lamentando, da una parte, l'illegittimità della misura di abbattimento totale dei capi di bestiame pur in presenza di un isolato focolaio e, dall'altra, l'erronea considerazione delle censure mosse in primo grado con riguardo alla carenza di adeguata istruttoria e alla violazione del principio di *proporzionalità* – a seguito, invece, di un'applicazione estrema del principio di *precauzione* – la cui *erroneità* sarebbe documentalmente dimostrata dal successivo accertamento della negatività dei capi precedentemente ritenuti infetti, ad opera della stessa ASL<sup>8</sup>.

L'ASL ha resistito limitandosi ad affermare che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante e anche alla luce delle successive evidenze scientifiche, «*il provvedimento restava comunque conforme a legge per i presupposti di fatto e di diritto*»<sup>9</sup>.

Il Collegio, aderendo a un'interpretazione moderna e costituzionalmente orientata dei principi oggetto di causa, ha ribaltato la decisione di primo grado accogliendo il ricorso del titolare dell'allevamento.

La Corte ha innanzitutto rilevato che le due censure mosse dal ricorrente appaiono strettamente collegate sul piano logico, dal momento che «*quanto più invasiva – tanto per gli interessi del privato quanto per il bene della vita degli animali – è la misura provvedimentoale che l'amministrazione intende adottare, tanto maggiore deve essere la cautela e l'accuratezza che la stessa amministrazione deve osservare in fase istruttoria, nel presupposto legittimante della stessa*».

In particolare, nel caso di specie, proprio a seguito del carattere radicale e irreversibile della misura dell'abbattimento di tutti i capi di bestiame adottata dal ASL nel provvedimento impugnato, nella sentenza il Collegio sottolinea che tale situazione avrebbe richiesto un'accuratezza istruttoria che, come emerso dalle risultanze del successivo controllo in azienda, non è stata adoperata.

La sproporzione tra il sacrificio inflitto al privato nonché al bene costituzionalmente protetto della vita degli animali e le esigenze correlate alla tutela dell'interesse pubblico «*rileva*» quindi «*sia come possibile figura sintomatica dell'eccesso di potere, sia come diretta violazione di legge*»<sup>10</sup>.

Quanto invece al *principio di precauzione*, invocato dal giudice di prime cure – erroneamente – quale delega legislativa alle P.A. per introdurre qualsivoglia provvedimento allo scopo di prevenire potenziali rischi per la sanità pubblica – il Consiglio di Stato ha osservato che, a ben guardare, tale principio si rivolge al legislatore (e non alle amministrazioni), non potendo la P.A. aggiungere cautele ulteriori a quelle normativamente previste, «*pena la trasformazione del principio in una fonte inesauribile di poteri impliciti*».

<sup>8</sup> In particolare il ricorrente ha argomentato nel senso che «*in sede di depositi documentali del dicembre 2022 emergeva per tabulas che a seguito di profilassi del 21/11/2022 e del 12/12/2022 i capi aziendali destinati alla macellazione erano risultati immuni da infezione in base a controlli sierologici ufficiali eseguiti dalla stessa ASL che ne chiedeva la macellazione. Tali evidenze scientifiche inoppugnabili sono state del tutto ignorate e disattese dal T.A.R. Napoli nell'arresto impugnato, il cui contenuto ha preferito dare risalto al principio di precauzione, frutto di una elaborazione teorica dello stato sanitario aziendale in contraddizione alle evidenze documentali che invero lo smentiscono totalmente*» (v. sent. in commento p. 3.2).

<sup>9</sup> Oltre a questo, l'ASL ha evidenziato una serie di ulteriori profili di problematicità dell'allevamento in questione che, però, esulavano dall'oggetto del contendere del presente procedimento che, così come sottolineato nella sentenza in commento, ha riguardo ai profili di «*legittimità, alla luce delle censure proposte, della radicale misura di c.d. stamping out in presenza di un accertamento successivamente smentito dalle analisi della stessa Azienda*» (v. sent. in commento p. 4).

<sup>10</sup> Ciò in quanto l'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 (nel testo novellato dalla legge n. 15/2005), ha prescritto che l'attività amministrativa è retta dai principi dell'ordinamento comunitario, di talché il principio di proporzionalità, in quanto principio dell'ordinamento comunitario, informa tutta l'attività amministrativa di diritto interno, anche in materie diverse da quelle di competenza comunitaria, direttamente soggette a disciplina comunitaria (o di derivazione comunitaria). V. sent. in commento p. 5.

Inoltre, richiamando propria precedente giurisprudenza, il Collegio ha evidenziato come «*il principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo il segnalato percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi-carattere necessario delle misure adottate, presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura*»<sup>11</sup>.

Già solo sulla base dell'applicazione al caso di specie di questi principi generali dell'ordinamento comunitario e nazionale, salta all'evidenza sia una verosimile carenza istruttoria iniziale, sia, soprattutto, una illegittima frizione tra *precauzione* e *proporzionalità*, sulla base del fatto che l'ASL ha inteso permanere nella determinazione dell'abbattimento totale, pur in assenza dell'accertata insussistenza del presupposto della *necessarietà*, non adeguatamente accertata.

**3. -** *Le ulteriori precisazioni del Collegio sul valore giuridico della vita degli animali.* Alle già indicate e di per sé dirimenti argomentazioni, la Corte ha aggiunto che un simile e improprio utilizzo dei principi di *precauzione* e di *proporzionalità* si pone in contrasto anche con la tutela costituzionale degli animali prevista al nuovo art. 9 Cost.

Come anticipato nel primo paragrafo, questa decisione assume importanza centrale in quanto costituisce una delle primissime interpretazioni giurisprudenziali del nuovo testo costituzionale e, altresì, perché aderisce a pieno al moderno concetto di tutela degli animali intesi come esseri *senzienti*.

Riprendendo una memoria dell'ASL Caserta in cui quest'ultima sottolineava che «*il principio di precauzione deve trovare piena attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei richiamati valori (salute pubblica umana ed animale) sugli interessi economici dei privati*», il Consiglio di Stato ha evidenziato l'errata impostazione di fondo del giudizio di bilanciamento. Invero, secondo il Consiglio di Stato il giudizio «*non può improntarsi a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrificano, senza adeguata ponderazione, il valore della vita degli animali da intendersi come valore fondamentale in re ipsa*».

In altri termini, questo valore – soprattutto a seguito della riforma dell'art. 9 Cost. – deve entrare in bilanciamento con il bene della salute pubblica, e «*non con gli interessi economici che possono essere comunque in ogni caso ristorati*». La Corte continua affermando che questa prospettiva trova pieno riscontro nella previsione di una riserva di legge statale in materia che stabilisce «*la centralità e la statualità della protezione*».

Sulla base di questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del titolare dell'azienda zootecnica, e annullato tutti i provvedimenti impugnati.

La decisione del Consiglio di Stato dimostra come, dopo diversi anni di evoluzione di transizione giuridica, anche la giurisprudenza nazionale stia via via recependo la necessità di tutelare la vita degli animali in via autonoma e non, come insegna il diritto romano, quali mere *res* inanimate funzionali esclusivamente al raggiungimento di interessi economici. Con ciò non ci si vuole spingere sino a individuare un nuovo *genus* giuridico accanto a quelli tradizionali, ma sottolineare il fatto che gli animali oggi, posta anche l'ineluttabilità della morte per molte categorie di animali da reddito, ricevono tutela costituzionale con riguardo al valore e al rispetto della loro vita, degna di essere vissuta senza ingiustificati o sproporzionati turbamenti.

Marco Gjomarkaj

<sup>11</sup> Cons. Stato, Sez. III 3 ottobre 2019, n. 6655, in *Foro amm.*, 2019, 10, 1607.